

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini n. 15

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DEI SERVIZI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

tra

- **L'UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO** rappresentata dal Dott. Geol. **Giovanni Galbucci** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici dell'Unione medesima (C.F. Ente 03545770368), autorizzato in forza della deliberazione C.U. n. 24 del 29/11/2021 resa immediatamente eseguibile

e

- **IL COMUNE DI FANANO** rappresentato dall'Ing. **Massimo Florini** che interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2021 resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI FIUMALBO**, rappresentato dall'Ing. **Alessio Nizzi** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 22 del 30/11/2021 resa immediatamente eseguibile;

IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO rappresentato dalla Sig.ra **Maurizia Bononi** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore "Amministrativo" del Comune medesimo (C.F. Ente 00460930365), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 29 del 30/11/2021, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI MONTECRETO**, rappresentato dall'Arch. **Denis Bertoncelli**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 83000490363), autorizzato in forza della deliberazione C.C. 35 del 25/11/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI PIEVEPELAGO**, rappresentato dall'Arch. **Riccardo De Blasi** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune medesimo (C.F. Ente 00632850368), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 25 del 29/11/2021 resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI POLINAGO**, rappresentato dall'Arch. **Gian Luca Giullari** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune medesimo (C.F. Ente 00474870367), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 28 del 26/11/2021, resa immediatamente eseguibile;
- **IL COMUNE DI SERRAMAZZONI** rappresentato dalla Dr.ssa **Cristina Montanari** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio

Economico-Finanziario Risorse Umane Scuola Affari Generali del Comune medesimo (C.F. Ente 00224320366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 95 del 16/12/2021, resa immediatamente eseguibile;

- **IL COMUNE DI SESTOLA**, rappresentato dal Geom. **Edo Giacomelli**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio lavori Pubblici del Comune medesimo (C.F. Ente 00511340366), autorizzato in forza della deliberazione C.C. n. 41 del 30/11/2021 resa immediatamente eseguibile;
- **SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL**, rappresentata dal Sig. Fabio Caselli, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società medesima (C.F. 03024470365), autorizzato in forza del verbale di assemblea in data 30/12/2021;

PREMESSO:

- che i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione Montana dei Comuni denominata "Unione dei Comuni del Frignano" avente come finalità l'esercizio delle competenze stabilite dalle Leggi nazionali e regionali in materia;
- che con i medesimi atti sono stati approvati l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione;
- che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato ed integrato con D.Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 riguardante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta una nuova filosofia di gestione della sicurezza ed impone una serie di obblighi per i datori di lavoro, fra i quali la costituzione di un servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi, l'informazione e la formazione del personale, la nomina del personale addetto alla gestione delle emergenze e la relativa formazione specifica in materia di prevenzione incendi e primo soccorso e numerosi altri;
- che la materia relativa alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, rappresenta quindi un settore irrinunciabile per la serie di incombenze e competenze demandate dalla legge a tutela dei dipendenti dell'Unione e delle Amministrazioni Comunali;
- che, ferme restando in capo ai singoli Soggetti le competenze previste dalla legge, si è valutata positivamente la possibilità di stipulare una convezione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i Comuni sopra citati, allo scopo di migliorare gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle incombenze e all'individuazione delle figure richieste dalla legge, anche in considerazione dei nuovi assetti organizzativi creatisi a seguito del trasferimento di altri e numerosi servizi e dunque nell'ottica di gestire l'area della sicurezza dei lavoratori secondo un principio di maggiore coerenza ed economicità;
- che, nell'ottica di una maggiore qualificazione del personale impiegato e di un'adeguata professionalità in riferimento alle singole figure richieste dalla legge, nonché di una migliore efficacia nello svolgimento delle competenze, i comuni hanno riscontrato l'opportunità di attuare una gestione in forma associata delle incombenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso il trasferimento all'Unione ed il coordinamento delle funzioni in capo all'Unione;
- che per le ragioni suesposte in data 27/12/2016 l'Unione dei Comuni del Frignano e i Soggetti sopra citati hanno stipulato una convezione per la gestione in forma associata dei servizi ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che risulta in scadenza il 26/12/2021;
- che i medesimi soggetti hanno valutato positivamente l'attività svolta a seguito della convezione in scadenza, manifestando pertanto l'intenzione di proseguire la gestione in forma associata dei

servizi di cui trattasi per il successivo quinquennio;

- che con gli atti deliberativi sopra richiamati i rispettivi soggetti hanno approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la gestione in forma associata delle competenze di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. e ii., rientrando tale servizio in quelli trasferibili ai sensi dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Frignano

TUTTO CIO' PREMESSO:

Tra i sottoscritti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione del "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ai sensi del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i.(D.Lgs n°106/2009) presso l'Unione dei Comuni Frignano. La convenzione disciplina l'affidamento, all'Unione dei Comuni del Frignano, della gestione in forma associata e coordinata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intendendo per tali sedi quelle in cui si svolgono le funzioni lavorative, sia quelle comunali sia quelle dell'Unione. La gestione associata è riferita in genere a tutte le attività di studio, indagine, coordinamento e gestionali che possono essere legittimamente esercitate in forma associata, ferme restando le attribuzioni e funzioni che la legge conferisce ai singoli soggetti e che da questi devono essere esercitate se non trasferibili.

Al fine di garantire il regolare funzionamento della gestione associata del servizio, è costituito presso l'Unione dei Comuni un ufficio "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per la gestione associata e coordinata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in grado di svolgere le funzioni attribuite ai Comuni e loro Società Patrimoniali e all'Unione dal D.Lgs n°81/2008 e ss. mm., nello specifico quelle affidate all'Unione con la presente convenzione, meglio definite al successivo art.4.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA

La gestione associata ha lo scopo di organizzare un sistema unitario di Gestione della Sicurezza per i Comuni del territorio e le loro Società Patrimoniali e per l'Unione, finalizzato ad economizzare i costi ed uniformare tutte le procedure, anche amministrative, ma soprattutto a garantire, mediante la presenza di personale professionalmente idoneo, la consulenza specialistica necessaria ed un controllo costante e periodico degli adempimenti in materia, al fine di consentire ad ogni soggetto aderente di poter programmare correttamente tutti gli interventi necessari per ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs n°81/2008 e ss.mm.

Lo svolgimento del servizio sarà coordinato dall'Unione, al proprio interno, con un apposito ufficio denominato "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che si occuperà di attuare le azioni e tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro delegati all'Unione. Tale ufficio, al quale è preposto un Responsabile del servizio associato, curerà il coordinamento del servizio per i soggetti aderenti in relazione alle funzioni trasferite all'Unione, predisporrà uno "scadenzario" in materia di sicurezza per tutti i soggetti aderenti, al fine di mantenere un costante aggiornamento degli adempimenti periodici previsti dal decreto (riunioni, sopralluoghi, nomine, formazione, etc...) rapportandosi, di volta in volta, con il referente che verrà indicato da ogni soggetto aderente o con il datore di lavoro nominato presso ciascuno di essi.

Il servizio delegato all'Unione verificherà lo stato di fatto esistente presso ciascun ente e programmerà percorsi comuni di formazione per tutto il personale dipendente dei soggetti aderenti.

In particolare il servizio sarà organizzato e svolto in accordo con ogni singolo soggetto aderente, modificato e/o integrato in conformità alle disposizioni di legge vigenti nel tempo e secondo i seguenti principi:

- a) La figura del Datore di lavoro sarà individuata presso ogni soggetto aderente sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità alla organizzazione specifica di ciascun ente;
- b) La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà nominato dal Datore di lavoro nella figura professionale individuata dall'Unione come previsto al successivo art. 4;
- c) La figura del Medico competente sarà nominato dal Datore di lavoro nella figura professionale, esterna ai Comuni ed all'Unione, individuata dall'Unione come previsto al successivo art. 4;
- d) Tutte le altre figure e soggetti attori in materia di sicurezza saranno individuate a livello di singolo ente secondo le modalità stabilite dalla legge e con il coordinamento del "Servizio associato tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" istituito presso l'Unione.

L'Unione adotta altresì con periodicità annuale e comunque in prima applicazione entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il programma delle attività ordinarie a carico dell'Unione, trasmettendo ai soggetti aderenti l'elenco delle eventuali spese a proprio carico.

Art. 4 – SERVIZI TRASFERITI

Resta inteso che solo le funzioni derivanti dall'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n° 81/2008 esercitabili in forma associata, sono svolte dall'Unione residuando in capo ai singoli soggetti aderenti le funzioni e competenze non trasferibili. In particolare sono trasferite ed attribuite all'Unione le seguenti competenze e funzioni:

- 1) Funzioni di assistenza e consulenza a beneficio di ciascun soggetto aderente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, attività di supporto ai Datori di lavoro presso i singoli soggetti aderenti;
- 2) Individuazione della figura di "Responsabile del servizio protezione e prevenzione". In particolare è attribuita all'Unione la competenza ad individuare una o più figure professionalmente qualificate che svolgano il servizio predetto presso i soggetti aderenti; gestione del rapporto con i professionisti incaricati e di questi con i singoli soggetti e Datori di lavoro;
- 3) Individuazione della figura di "Medico competente". In particolare è attribuita all'Unione la competenza ad individuare una o più figure professionalmente qualificate che svolgano il servizio predetto presso i soggetti aderenti; gestione del rapporto con i professionisti incaricati, organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria a beneficio di tutti i dipendenti dei soggetti aderenti;
- 4) Elaborazione e studio dei singoli modelli organizzativi-gestionali (Art.30 Decreto) da adottare ed utilizzare presso ciascun soggetto aderente, secondo le caratteristiche organizzative di ciascuno di essi;
- 5) Organizzazione dei corsi per la formazione e aggiornamento periodico obbligatorio per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs n°81/2008 (Preposti, rappresentante lavoratori, etc.).

Art. 5 – AMBITO TERRITORIALE

I confini del territorio entro cui si svolgono i servizi di cui alla presente convenzione e le funzioni connesse, corrispondono a quelli dei Comuni facenti parte dell'Unione e sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 6 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dal 27/12/2021, con possibilità di rinnovo per analogo periodo alle stesse condizioni, previo assenso di tutti i soggetti aderenti da esprimersi con atto deliberativo dell'organo esecutivo. In caso di revoca dei servizi dedotti nella presente convenzione all'Unione viene applicata la procedura prevista dall'art. 59 dello Statuto.

Art. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti la gestione in forma associata dei servizi di cui alla presente convenzione è la Giunta dell'Unione. Alle sedute della Giunta che prevedono all'ordine del giorno la discussione in merito al servizio oggetto della presente convenzione, possono essere invitati a partecipare, oltre agli Assessori competenti per ogni singolo Comune e rappresentanti delle Società Patrimoniali degli stessi, dipendenti e consulenti dell'Unione, con specifica competenza tecnica e amministrativa, nonché i Datori di lavoro presso i soggetti aderenti. L'Unione si impegna a trasmettere ai soggetti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dagli organi (Giunta/Consiglio) dell'Unione relativi al servizio. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'unione trasmette ai consigli Comunali e alle Società Patrimoniali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 – DOTAZIONE ORGANICA

Per l'organizzazione del servizio associato oggetto della presente convenzione, l'Unione potrà utilizzare, in aggiunta al proprio personale, unità di organico dipendenti da altri soggetti aderenti ed in genere ricorrere ad ogni forma di reclutamento del personale prevista dalla legge e dai CCNL di comparto vigenti nel tempo.

Art. 9 – BENI STRUMENTALI

I beni strumentali necessari a garantire il servizio, trasferiti eventualmente all'Unione con l'adesione alla presente convenzione, restano di proprietà e nell'utilizzo dei singoli soggetti aderenti. Qualora nel corso del presente accordo si renda necessario procedere all'acquisto di ulteriori beni da parte dell'Unione, anche da utilizzare a vantaggio di uno o più soggetti aderenti, gli stessi beni possono essere concessi in comodato ai soggetti interessati o acquisiti da questi a seguito di accordi con l'Amministrazione proprietaria.

Art. 10 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei soggetti che aderiscono alla stessa. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra i soggetti in convenzione sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio. Esse saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i soggetti interessati in funzione dei servizi erogati ad ognuno ed in proporzione al numero di dipendenti dei soggetti stessi alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione.

Restano a carico dei soggetti aderenti i costi connessi alle funzioni loro attribuite dalla legge e non trasferite all'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni soggetto aderente:

- a) l'ipotesi di bilancio preventivo annuale, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai soggetti aderenti i dovuti stanziamenti;
- b) il rendiconto di gestione, entro il mese precedente la scadenza del termine ordinario fissato dalla legge per l'approvazione del rendiconto. Il Bilancio del servizio è su base annua, alla stregua dei bilanci degli Enti Locali.

Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno

comunicazione ai soggetti aderenti interessati, i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

I soggetti aderenti dovranno versare gli oneri di pertinenza secondo le scadenze definite in apposito piano finanziario concordato tra l'Unione e i soggetti stessi.

Art. 11 – RECESSO-REVOCA-SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Il recesso di un soggetto aderente deve essere deliberato dall'Organo che ha approvato la presente convenzione, comunicato agli altri soggetti partecipanti entro il mese di aprile e ha effetto dal primo anno successivo a quello di adozione della delibera di recesso, salvo cause adeguatamente motivate che lo rendano impossibile. Il recesso di un soggetto aderente non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti soggetti. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei soggetti aderenti, verrà deliberata dalla Giunta dell'Unione, cercando un comune accordo. In ogni caso il soggetto recedente non può valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca dell'Unione della funzione e del servizio in oggetto, il personale eventualmente trasferito o comandato ritorna al soggetto aderente di provenienza, mantenendo il ruolo acquisito durante la permanenza nell'Unione.

Il recesso di un soggetto aderente fa venire meno il suo impegno a partecipare alle spese della gestione associata solo con decorrenza dalla data di efficacia del recesso. Allo stesso modo, se a seguito del recesso di uno o più soggetti aderenti, si manifesti la necessità di non poter proseguire con la gestione associata per poca convenienza, inopportunità od altro, ciascun dei soggetti aderenti rimanenti è obbligato a partecipare alle spese per obbligazioni e contratti, anche pluriennali, ancora in essere in capo all'Unione, ciascuno per la quota di partecipazione stabilita dalla Giunta a norma del precedente art.10 o per la quota stabilita specificatamente per la soluzione della vicenda contrattuale specifica.

Art. 12 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI

Alla gestione associata di cui trattasi potranno successivamente aderire ulteriori Comuni o loro Società Patrimoniali, previa approvazione della convenzione da parte dei rispettivi organi consiliari. I nuovi soggetti aderenti dovranno farsi carico delle relative spese come previsto all'articolo 10 della presente convenzione.

Art. 13 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i soggetti aderenti e l'Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente atto, composto da n° 15 articoli, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni. La registrazione è a cura della parte richiedente.

Inoltre l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, è stato letto dalle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Giovanni Galbucci
PER IL COMUNE DI FANANO	Massimo Florini
PER IL COMUNE DI FIUMALBO	Alessio Nizzi
PER IL COMUNE DI LAMA MOCOGNO	Maurizia Bononi
PER IL COMUNE DI MONTECRETO	Denis Bertoncelli
PER IL COMUNE DI PIEVEPELAGO	Riccardo De Blasi
PER IL COMUNE DI POLINAGO	Gian Luca Giullari
PER IL COMUNE DI SERRAMAZZONI	Cristina Montanari
PER IL COMUNE DI SESTOLA	Edo Giacomelli
PER SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL	Fabio Caselli